



Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 27.02.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

L'anno **Duemiladiciassette**, addì **Ventisette**, del mese di **Febbraio**, alle ore **20:30**, Sala Consiglio presso le scuole elementari di Civezzano, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
FACCHINELLI MATTIA	PRESIDENTE	Presente
DELLAI STEFANO	SINDACO	Presente
FORTAREL KATIA	CONSIGLIERE	Presente
BEBBER MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
CONCI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Presente
CORRADINI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
DEMATTE' ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
FACCHINELLI UMBERTO	CONSIGLIERE	Presente
FIN VALERIA	CONSIGLIERE	Presente
FRONZA MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GONELLA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
LUCHI MARIANO	CONSIGLIERE	Presente
MACINATI GABRIELLE	CONSIGLIERE	Assente giustificato
PUEL PIO	CONSIGLIERE	Presente
SCHMID GIANLUCA	CONSIGLIERE	Presente
STENICO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBONI EMILIO	CONSIGLIERE	Presente
ZUCHELLI ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
GARDELLI CLAUDIO	ASS. ESTERNO	Presente
Presenti: n. 16		Assenti: n. 2

Adunanza **Ordinaria** in **prima convocazione**

Partecipa e verbalizza il **VICE SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.sa **RIZZI MARTINA**.

Il **Facchinelli Mattia**, in qualità di **PRESIDENTE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

visti i pareri di regolarità tecnico – amministrativa e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 81 del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. sulla proposta di deliberazione;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 41/2015 del 2/03/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24/04/2015 ultima modifica in ordine cronologico del Regolamento citato;

considerato che si rendono necessarie alcune ulteriori modifiche ed integrazioni al Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti in particolare agli artt. 10, 11, 15 e 19, come evidenziato nel prospetto riepilogativo delle modifiche allegato alla presente deliberazione;

ritenuto in particolare di introdurre all'art. 11 una specificazione per quanto attiene il coefficiente da applicare per il calcolo della quota fissa per gli agriturismi, distinguendo tra esercizi di agriturismo con o senza ristorazione, ritenendo che la potenzialità di produzione dei rifiuti debba essere differenziata tenuto conto della diversa attività;

ritenuto altresì di precisare all'art. 15 del Regolamento le regole applicabili nel caso di variazione di utenza nell'ipotesi di decesso dell'intestatario;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;

visto lo Statuto Comunale;

con n° 16 voti favorevoli, n° 0 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, le modifiche ed integrazioni al Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, come evidenziate nell'allegato prospetto di raffronto;
2. di approvare il testo del Regolamento coordinato con le modifiche;
3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

4. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P. Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Alla presente deliberazione sono uniti:

Prospetto di raffronto con modifiche e integrazioni al Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti

Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Parere in ordine alla regolarità contabile

Certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FACCHINELLI MATTIA

Il Vice Segretario Comunale
RIZZI DOTT.SA MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

**REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Prospetto di raffronto

Allegato A) alla deliberazione consiliare n. 4 dd. 27.02.2017

TESTO ATTUALE

TESTO MODIFICATO

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**Comma 5**

Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast, e simili censite in categorie catastale A; per il calcolo della quota fissa della tariffa si farà riferimento al numero dei posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 30% con arrotondamento all'unità superiore ~~e inferiore~~, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**Comma 1**

Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, secondo quanto specificato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., la quota fissa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi fissi ad essa addebitabili, è determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per un coefficiente di adattamento Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a. Nella realtà del Comune di Pergine Valsugana si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

	ATTIVITÀ	Coefficiente potenziale produzione Kc
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2.	Cinematografi e teatri	0,43
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna	0,60

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**Comma 5**

Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast, e simili censite in categorie catastale A; per il calcolo della quota fissa della tariffa si farà riferimento al numero dei posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 30% con arrotondamento all'unità superiore **se la frazione decimale è pari o superiore a 0,50**, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**Comma 1**

Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, secondo quanto specificato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., la quota fissa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi fissi ad essa addebitabili, è determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per un coefficiente di adattamento Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a. Nella realtà del Comune di Pergine Valsugana si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

	ATTIVITÀ	Coefficiente potenziale produzione Kc
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2.	Cinematografi e teatri	0,43
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna	0,60

TESTO ATTUALE

TESTO MODIFICATO

	vendita diretta			vendita diretta		
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88		4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5.	Stabilimenti balneari	0,64		5.	Stabilimenti balneari	0,64
6.	Esposizioni, autosaloni	0,51		6.	Esposizioni, autosaloni	0,51
7.	Alberghi e agriturismi con ristorante	1,64		7.	Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,64
8.	Alberghi e agriturismi senza ristorante	1,08		8.	Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	1,08
9.	Case di cura e riposo	1,25		9.	Case di cura e riposo	1,25
10.	Ospedali	1,29		10.	Ospedali	1,29
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52		11.	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
12.	Banche e istituti di credito	0,61		12.	Banche e istituti di credito	0,61
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41		13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80		14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83		15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16.	Banchi di mercato beni durevoli	1,78		16.	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48		17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03		18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41		19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92		20.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21.	Attività artigianali di produzione beni	1,09				

TESTO ATTUALE

TESTO MODIFICATO

	specifici				
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,63	21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
23.	Mense, birrerie, hamburgerie	7,63	22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ricettiva)	9,63
24.	Bar, caffè, pasticceria	6,29	23.	Mense, birrerie, hamburgerie	7,63
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	24.	Bar, caffè, pasticceria	6,29
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29	26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
28.	Ipermercati di generi misti	2,74	27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29
29.	Banchi di mercato generi alimentari	6,92	28.	Ipermercati di generi misti	2,74
30.	Discoteche, night club	1,91	29.	Banchi di mercato generi alimentari	6,92
			30.	Discoteche, night club	1,91
Art. 15 – Dichiarazioni Comma 3 I soggetti di cui al comma 2, provvedono a consegnare al Gestore la dichiarazione di cui al comma 1, redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso, entro i sessanta giorni calendariali successivi alla data di inizio, cessazione o variazione. Tale dichiarazione ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento. La cessazione, subordinata alla restituzione del contenitore o chiave assegnata, decorre dalla data dello svuotamento finale qualora quest'ultima sia successiva alla data di cessazione dichiarata. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti o dell'intestatario della famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento.			Art. 15 – Dichiarazioni Comma 3 I soggetti di cui al comma 2, provvedono a consegnare al Gestore la dichiarazione di cui al comma 1, redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso, entro i sessanta giorni calendariali successivi alla data di inizio, cessazione o variazione. Tale dichiarazione ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento. La cessazione, subordinata alla restituzione del contenitore o chiave assegnata, decorre dalla data dello svuotamento finale qualora quest'ultima sia successiva alla data di cessazione dichiarata. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti o dell'intestatario della famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento. Nel caso di decesso dell'intestatario dell'utenza gli eredi hanno l'obbligo di comunicare il		

TESTO ATTUALE

TESTO MODIFICATO

	<p>nominativo del nuovo intestatario e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa, ovvero, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, la cessazione dal servizio. In questo caso il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al presente comma è di dodici mesi; la variazione dell'intestatario dell'utenza potrà comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano.</p>
<p>Art. 19 – Violazioni Comma 3</p>	<p>Art. 19 – Violazioni Comma 3</p> <p>Il gestore provvede al recupero di quanto dovuto entro il quinto anno dalla data in cui è stata commessa la violazione. Qualora fossero trascorsi più di cinque anni dalla violazione, il gestore potrà recuperare solo le ultime cinque annualità della tariffa evasa od elusa.</p>